



SEMINARIO ASTRID
LA RIFORMA DEL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI IN FRANCIA
ROMA, 27 MAGGIO 2009

Intervento di Enzo Cheli

La discussione che si è sin qui sviluppata ha confermato quanto era già emerso nell'incontro che, nel novembre del 2008, Astrid aveva dedicato alla riforma costituzionale francese. Tra tutte le innovazioni introdotte nel luglio 2008 nella costituzione francese della V Repubblica la riforma del sistema di giustizia costituzionale attuata attraverso la previsione di un controllo successivo e incidentale della legge si caratterizza sicuramente come la più rilevante. E questo con riferimento a quelli che potranno essere sia i suoi effetti diretti ed immediati sul funzionamento della giustizia sia i suoi effetti di lunga durata sugli equilibri complessivi del sistema.

Su questo secondo terreno tre sono i profili che vengono a valorizzare l'importanza di questa riforma.

Il primo profilo attiene all'estensione della difesa dei diritti costituzionali dal livello della giustizia ordinaria e amministrativa (naturalmente subordinata all'imperio e all'intangibilità della legge) ad un livello di giustizia costituzionale che è in grado di mettere in discussione anche il parametro del giudizio ordinario, cioè lo stesso contenuto politico della legge.



Il secondo profilo, strettamente consequenziale, investe il cambiamento che la presenza di un controllo di questo tipo determina nella mentalità (e nella cultura) dei giudici, che cessano di essere organi di mera applicazione (e interpretazione) della legge per assumere la veste di soggetti “politicamente” attivi, in quanto investiti di un potere di valutazione “critica” della legge da applicare. E qui viene in gioco l’esigenza - cui Pasquino accennava - di puntare su una formazione culturale e professionale del giudice in grado di favorire questo passaggio assai delicato che, probabilmente, determinerà in Francia effetti ancor più innovativi e traumatici di quelli che si manifestarono in Italia nella seconda metà degli anni cinquanta con l’avvio concreto del nostro sistema di giustizia costituzionale.

Il terzo profilo - che, in certo senso, riassume gli altri - è, infine, quello che verrà nel tempo a maturare intorno al principio di legalità, ormai definitivamente sganciato attraverso questa riforma dalla sua tradizionale e ben radicata visione giacobina della legge come espressione (suprema) della volontà generale.

Profili, dunque, questi destinati tutti ad incidere in profondità nel tessuto delle istituzioni francesi a conclusione di un percorso storico che richiama alla memoria la profezia che molti anni fa avanzava Louis Favoreu - il maggior esperto francese di giustizia costituzionale - quando affermava che la cultura istituzionale francese avrebbe opposto una resistenza durissima, ma che alla fine questa forma di giustizia si sarebbe affermata anche in Francia per la forza naturale delle cose.

Viene a questo punto da domandarsi quali potranno essere in futuro gli effetti di una trasformazione così profonda del tessuto culturale e delle tradizioni



giuridiche della Francia. Quale sarà il modello di riferimento di questa trasformazione? Sarà un modello europeo (italiano, tedesco o spagnolo che sia) o nordamericano? E in che misura il sistema, una volta messo a regime, evolverà attraverso l'impiego di quegli strumenti (il richiamo al parametro della ragionevolezza; il ricorso all'interpretazione adeguatrice, l'impiego delle sentenze manipolative) che, nei vari sistemi, hanno condotto all'espansione del controllo di costituzionalità verso gli spazi tradizionalmente occupati dal potere legislativo e dal potere giurisdizionale?

Resta, infine, un interrogativo di fondo. Dopo questa recente riforma nel Conseil Constitutionnel francese vengono, oggi, a sommarsi due anime legate a due modelli diversi del controllo di costituzionalità. L'anima "politica" che si esprime nel modello originario del controllo preventivo e che tende a interpretare la funzione del Conseil più sul versante della "collaborazione" al processo di formazione della legge che sul versante della garanzia concessa, attraverso un meccanismo di natura giudiziaria, ai diritti di libertà dei singoli e delle formazioni sociali; e l'anima "giurisdizionale" che lega, invece, il controllo di costituzionalità alle vicende concrete di un processo e alla tutela dei diritti che, attraverso il processo, s'intende realizzare. Oggi il Conseil Constitutionnel riformato viene a caratterizzarsi al tempo stesso sia come "giudice delle leggi" che come "giudice dei diritti". Riusciranno queste due diverse anime a convivere e a trovare un loro punto di equilibrio o uno dei due modelli finirà per prevalere fino ad oscurare le caratteristiche dell'altro?



Sempre per seguire la profezia di Favoreu penso che, per la forza delle cose, il modello giurisdizionale del controllo successivo sarà quello che, nel tempo, finirà per prevalere. E questo porterà a trasformare il controllo preventivo come oggi è in una forma di giudizio su un conflitto tra poteri: trasformazione, forse, già implicita nel fatto che anche nel modello attuale il controllo preventivo sulla legge può essere stimolato non solo da una minoranza parlamentare, ma anche da altri soggetti costituzionali quali il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Camere. Potrà così aprirsi un processo in grado di favorire, per esigenze legate alle varie realtà istituzionali, l'ibridazione tra modelli diversi, così come è accaduto a suo tempo per il modello italiano. Anche questa vicenda finirà per confluire, dunque, in una "circolazione" tra le giurisprudenze costituzionali dei vari paesi europei (di cui oggi tanto si parla), destinata in prospettiva a consolidare quelle "tradizioni costituzionali comuni" su cui l'Unione, se vorrà avere un futuro, dovrà trovare le ragioni della sua convivenza.